

# FIJKAM



## REGOLAMENTO SANITARIO

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 09 APRILE 2018

INDICE

Premessa	pag.3
Art. 1 - Emanazioni e modifiche	pag.3
Art. 2 - Struttura	pag.3
Art. 3 - Medico Federale	pag.3
Art. 4 - Commissione Medica Federale	pag.4
Art. 5 – Responsabile Sanitario del Centro Olimpico	pag.5
Art. 6 – Medici addetti alle Squadre Nazionali	pag.5
Art. 7 - Medici Sociali	pag.5
Art. 8 - Settore Parasanitario	pag.6
Art. 9 - Adempimenti dei tesserati	pag.6
Art. 10 - Obblighi e disposizioni	pag.6
Norma Finale	pag.7

## **Premessa**

Il Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

## **Articolo 1 - Emanazioni e modifiche**

1. Il Regolamento Sanitario è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 33 dello Statuto Federale.
2. Il Regolamento Sanitario può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.
3. Le eventuali modifiche al Regolamento Sanitario sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), comma 5), Lettera l) dello Statuto del CONI.

## **Articolo 2 - Struttura**

1. Il Settore Sanitario Federale è così composto:
  - a) Medico Federale;
  - b) Commissione Medica Federale;
  - c) Responsabile Sanitario Centro Olimpico Federale;
  - d) Medici addetti alle Squadre Nazionali
  - e) Medici Sociali;
  - f) Personale Parasanitario.
2. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata biennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
3. La richiesta di primo tesseramento federale deve essere corredata dell'attestato di iscrizione (nel caso di Medico), quale Socio Ordinario o Aggregato, alla FMSI per l'anno in corso.
4. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per fatti di doping.

## **Articolo 3 - Medico Federale**

1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI come Socio Ordinario.
2. I compiti del Medico Federale sono:
  - a) partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
  - b) coordinare, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali.
  - c) presiedere la Commissione Medica Federale;
  - d) disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti di interesse nazionale ed Olimpico;

- e) programmare valutazioni medico-funzionali e verificare gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- f) promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping per gli Atleti di Interesse Nazionale ed Internazionale;
- g) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione dei ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali individuando medici e personale parasanitario addetto;
- h) correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad Atleti di Interesse Nazionale.

#### **Articolo 4 - Commissione Medica Federale**

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale e presieduta dal Medico Federale, è composta di quattro membri di cui uno assume le funzioni di Segretario, oltre il Presidente.

Tutti i membri devono essere scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

2. I compiti della Commissione Medica Federale sono:
  - a) coordinare l'attività del Settore Sanitario Federale;
  - b) predisporre e proporre al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
  - c) esercitare attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli Atleti;
  - d) svolgere attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di Atleti ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
  - e) rappresentare la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
  - f) fornire consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
  - g) proporre e collaborare in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati;
  - h) individuare temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alle discipline sportive federali;
  - i) promuovere, in accordo con i Regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.

La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

### **Articolo 5 – Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Federale**

Il Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Federale è nominato dal Consiglio Federale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI.

I suoi compiti sono:

- a) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria di tutti gli Atleti delle Squadre Nazionali, degli Allievi della Scuola Nazionale e di tutti coloro che frequentano il Centro Olimpico Federale;
- b) coordinare gli interventi del Personale Parasanitario;
- c) effettuare attività di consulenza sanitaria sugli Atleti di Interesse Nazionale;
- d) partecipare alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli Atleti di Interesse Nazionale;
- e) fornire agli Atleti stessi informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- f) correlarsi con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici Sociali e/o di fiducia degli Atleti.

### **Articolo 6 – Medici addetti alle Squadre Nazionali**

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale. I Medici addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su Atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di Atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli Atleti.

### **Articolo 7 - Medici Sociali**

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, preferibilmente tra specialisti in Medicina dello Sport e tra gli iscritti alla FMSI, con il compito di supportare le Società Sportive negli adempimenti della tutela sanitaria degli Atleti e nella lotta al doping.
2. I Medici Sociali vigilano, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario,
  - rispettano gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
  - si adoperano nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

### **Articolo 8 – Settore Parasanitario**

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali e dal Medico Societario per le attività societarie.

### **Articolo 9 - Adempimenti dei tesserati**

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FIJLKAM, attività sportiva agonistica e non agonistica sono tenuti all'osservanza delle Normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità. Gli Atleti "Preagonisti" e "Non Agonisti", gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara, sono tenuti all'obbligo del certificato medico sportivo per attività non agonistica. Tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica, (Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 recante norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ed eventuali successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione) devono sottoporsi a visita medica affinché sia accertata la loro idoneità specifica allo sport che praticano.  
I certificati medici di idoneità non agonistica devono essere rilasciati secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie in vigore, D.L. n. 69 del 21/06/2013, legge di conversione 09/08/2013 n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 08 agosto 2014.
2. Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società Sportiva stessa.
3. Gli Atleti sono suddivisi in classi di età con inizio dell'attività preagonistica al 4° anno e, ai fini e per gli effetti del D.M. 18.02.1982, di quella agonistica al 12° anno.

### **Articolo 10 - Obblighi e disposizioni**

1. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tenuti all'osservanza di quanto segue:
  - a) documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
  - b) tesserarsi con la Federazione nei ruoli di competenza;
  - c) rispettare lo Statuto e le norme federali;
  - d) impegnarsi ad operare secondo scienza e coscienza;
  - e) svolgere la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
2. Ai sensi del Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute e del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017, è fatto obbligo per le Società Sportive dilettantistiche (di cui al comma 17 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e successive modifiche ed integrazioni) della

FIJLKAM di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e della formazione del personale abilitato entro la data del 1° luglio 2017.

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, è a carico della Società Sportiva. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui all'articolo in questione. Le Società Sportive possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso ed alla gestione.

Le Società Sportive dovranno garantire la presenza di personale formato e pronto ad intervenire e che il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta i Protocolli di Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011.

L'organizzazione dei corsi di formazione PSSD avverrà attraverso le strutture regionali del CONI che metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria organizzativa, mentre la FMSI provvederà all'effettiva attuazione dell'intero percorso formativo secondo le modalità descritte dalla Convenzione attuativa firmata tra il CONI e la FMSI in data 13.11.2015.

#### ***Norma finale***

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 7, comma 5), Lettera l) dello Statuto del CONI, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

\*\*\*\*\*